

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 10 GIUGNO 2011

N. **91** *suppl.*



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA***Leggi e regolamenti regionali***

REGOLAMENTO REGIONALE 6 giugno 2011, n. 11

Regolamento attuativo l.r. 1° agosto 2003, n. 11 e r.r. 11 marzo 2011, n. 3: Modalità di organizzazione, durata e materie dei corsi professionali.

Pag. 4

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 6 giugno 2011, n. 11

Regolamento attuativo l.r. 1° agosto 2003, n. 11 e r.r. 11 marzo 2011, n. 3: Modalità di organizzazione, durata e materie dei corsi professionali.

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla Legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R.12 maggio 2004, n.7) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3;

Visto il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

Vista la Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 ed, in particolare, l'art. 14;

Vista la Legge regionale 1 agosto 2003, n.11;

Visto il Regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 3

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1183 del 31 maggio 2011 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1**Oggetto del regolamento**

1. Oggetto del presente provvedimento è la disciplina dell'attività formativa della regione relativa ai corsi di formazione il cui superamento costituisce requisito professionale per l'esercizio dell'attività commerciale al dettaglio, all'ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 4 del Regolamento regionale 11 marzo 2011 n. 3.

2. Ai fini del presente regolamento si considerano:

- per il commercio in sede fissa le norme previste dalla legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 "Nuova disciplina del commercio", come modificata dalla l.r. 1/2004, 39/2006, 5/2008 e 10/2009;
- per il commercio su aree pubbliche le norme previste dalla legge regionale 24 luglio 2001, n. 18 "Disciplina del commercio su aree pubbliche";
- per la somministrazione di alimenti e bevande le norme previste dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi".
- per le norme in materia di formazione professionale la l.r. 7 Agosto 2002, n. 15 "Riforma della formazione professionale" così come modificata dalle l. r. n. 9 del 12 maggio 2006 e n. 32 del 2 novembre 2006.

Art. 2**Principi ispiratori**

1. L'attività formativa regionale, in conformità con le disposizioni nazionali e regionali in materia di formazione professionale, si ispira ai seguenti principi generali:

- elevata qualità della formazione, anche in considerazione degli effetti giuridici che dalla stessa discendono;
- gradualità del progetto di elevazione del livello formativo generale;

- garanzia di omogeneità dei livelli minimi di formazione a livello regionale, mediante procedure uniformi di espletamento di prove finali;
- integrabilità dei programmi formativi di base e loro personalizzazione in relazione a specifiche esigenze e caratteristiche dei diversi contesti territoriali, con particolare riguardo alle aree intensamente interessate da fenomeni turistici;
- contenimento dei costi di accesso alla formazione, con particolare riferimento alla riqualificazione della piccola impresa;
- garanzie di un'ampia ed efficiente offerta formativa attraverso l'individuazione di una pluralità di soggetti qualificati che possono essere ammessi alla gestione dei corsi.

Art. 3

Soggetti ammessi alla gestione e affidamento dei corsi di formazione

1. I corsi sono autorizzati secondo normativa, procedure e modalità approvate dai regolamenti provinciali per il riconoscimento dei corsi autonomamente finanziati, in attuazione dell'art. 8 lett. g) della Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 15.
2. Per garantire una ampia ed efficiente offerta formativa, i corsi possono essere gestiti:
 - a. dalle strutture incaricate dell'assistenza tecnica alle imprese, di cui all'art. 22 della l.r. 11/03;
 - b. dagli enti di formazione accreditati presso la Regione Puglia;
 - c. Dagli organismi formativi che ottengano il riconoscimento previsto nelle linee guida contenute nell'allegato 1 della D.G.R n. 172 del 26 febbraio 2007 pubblicata sul BURP n. 44 del 27 marzo 2007.
3. I corsi di formazione devono avere durata non inferiore al minimo di ore individuato nel successivo art. 4 e svolgersi nell'arco temporale di tre mesi.

4. Per l'ammissione a detti corsi è necessario aver compiuto il 18° anno di età.

5. L'attuazione dei corsi avviene con le modalità definite dall'Assessorato regionale alla Formazione Professionale e secondo i Regolamenti approvati dalle Amministrazioni provinciali competenti.

Art. 4

Materie di insegnamento, partecipazione ed esami dei corsi

1. Nei corsi sono impartiti insegnamenti per le materie e per le ore minime indicate nello schema seguente:

Materia	Ore minime di insegnamento
Scenario distributivo	4
Tutela ed informazione del consumatore	8
Elementi di legislazione commerciale	16
Salute e sicurezza sul lavoro	14
Elementi di gestione e di marketing aziendale	18
Normativa sull'igiene dei prodotti alimentari	10
Responsabilità civili, penali e amministrative	10
Normative sull'etichettatura, la denominazione di alimenti e bevande e la pubblicità dei prezzi	10
Normativa per la vendita di bevande alcoliche	10
Tecniche di conservazione dei prodotti alimentari	5
Tecniche di pulizia e sanificazione	5
Processi e metodi di stoccaggio degli alimenti	10
TOTALE	120

2. L'iscrizione ai corsi può essere effettuata presso uno qualsiasi degli enti autorizzati alla gestione operanti nella regione, indipendentemente dal comune di residenza dell'interessato.

3. Al termine di ciascun corso è previsto un esame finale, articolato in una prova scritta ed una orale, con le modalità definite dall'Assessorato Regionale alla Formazione professionale.

4. Sono ammessi a sostenere la prova scritta coloro che abbiano regolarmente frequentato i corsi almeno per il 75% delle ore obbligatorie previste.

5. La prova scritta consiste nella risoluzione, nel tempo massimo di un'ora ed alla presenza della commissione d'esame, di trenta domande a risposta multipla e si considera superata da parte di chi ha dato risposta esatta ad almeno ventuno domande.

7. La prova scritta e la prova orale, consistente in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza del candidato delle materie di insegnamento, si svolge nella data fissata dall'Assessorato provinciale alla Formazione Professionale. Della data e del luogo di svolgimento della prova orale è data comunicazione agli interessati a cura dell'ente gestore.

8. Ai candidati che abbiano superato le prove finali, l'ente che ha gestito il relativo corso rilascia un attestato di frequenza, con le modalità stabilite dall'Assessorato provinciale alla Formazione Professionale e costituisce requisito professionale per l'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione ai sensi dell'art. 4 del R.R. 11 marzo 2011 n. 3.

Art. 5

Commissione esaminatrice

1. Le prove finali si svolgono dinanzi ad una commissione esaminatrice così composta:

- a) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale alla Formazione Professionale, che assume la presidenza;

- b) un esperto designato dall'associazione di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentativa a livello provinciale;
- c) un esperto designato dall'associazione dei consumatori, riconosciuta ai sensi dell'art. 5 della legge 30 luglio 1998 n. 281, maggiormente rappresentativa a livello provinciale;
- d) un esperto designato dal sindacato dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentativo a livello provinciale;
- e) un rappresentante della Camera di Commercio della provincia di competenza;
- f) un rappresentante della ASL competente per territorio;
- g) due docenti scelti tra quelli che hanno tenuto il corso.

2. Per i corsi autonomamente finanziati a ciascun componente la commissione esaminatrice spetta un gettone di presenza, con oneri a carico del gestore, secondo le modalità stabilite dall'Assessorato Provinciale alla Formazione Professionale nei limiti stabiliti dalla Giunta Regionale con deliberazione 26 giugno 2007, n. 986.

Art. 6

Norme transitorie e finali

1. Sono considerati in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 4 del R.R. 3/2011 coloro che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, siano già in possesso di un attestato di frequenza ad un corso abilitante regolarmente riconosciuto.

2. I corsi abilitanti regolarmente riconosciuti e in fase di svolgimento alla data di pubblicazione del presente regolamento sono portati a termine nel rispetto della disciplina previgente.

3. I corsi abilitanti da espletare e regolarmente riconosciuti alla data di pubblicazione del presente regolamento vengono adeguati alle disposizioni del r.r. 3/2011 e del presente provvedimento.

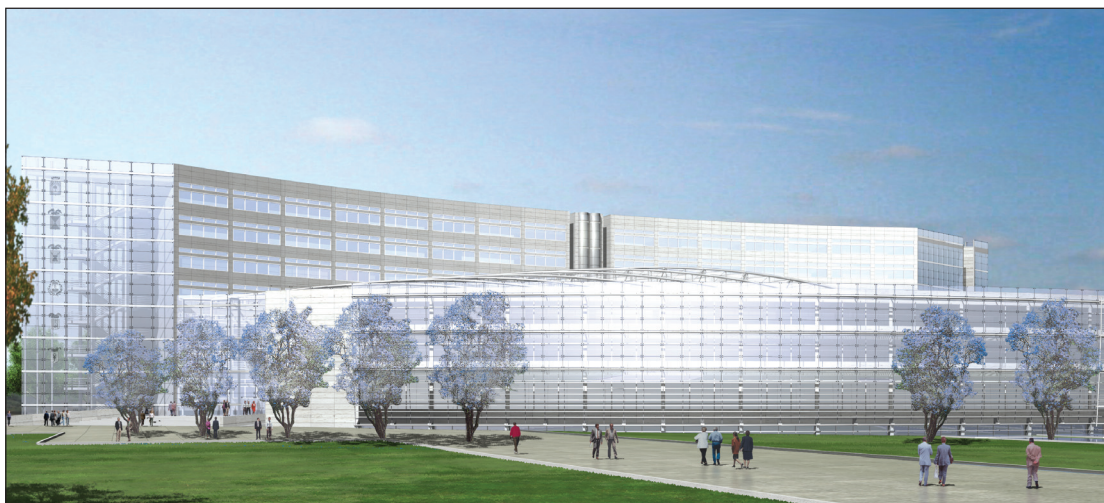
4. Per tutto quanto non previsto restano confermate le disposizioni della l.r. 15 del 7 agosto 2002.

4. È abrogato il r.r. 23 dicembre 2004, n. 14.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 6 giugno 2011

VENDOLA



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO **UFFICIALE** **DELLA REGIONE PUGLIA**

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**